

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI.

### **Art. 1 (Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 Euro per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dirigenziali, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U. 267/2000.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al primo comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro.

### **Art. 2 (Organo competente a irrogare le sanzioni)**

1. Salvo espressa disposizione derogatoria di legge, e con esclusione delle materie direttamente riservate al Sindaco e fatti salvi i fatti che costituiscono reato, l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 1 è, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, il capo area del settore in cui è inquadrato il servizio, il quale, acquisito il verbale, sentite le parti ed esaminate eventuali memorie e scritti difensivi, decide con ordinanza l'archiviazione o l'ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa adeguata all'illecito.
2. Il capo area, per gli adempimenti di cui al presente regolamento, deve attenersi alle disposizioni previste al capo I della L. 689/1981, in quanto applicabili.

### **Art. 3 (Verbale di accertamento)**

1. Nel verbale di accertamento della violazione amministrativa, oltre alle circostanze di luogo e di fatto, va indicato anche l'importo della misura pecuniaria ridotta di 50 Euro, calcolato ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, che, se versata entro 60 giorni dalla contestazione dell'infrazione o della notifica degli estremi della violazione, comporta l'estinzione della contravvenzione.

### **Art. 4 (Ricorsi)**

1. Il trasgressore o gli altri soggetti aventi titolo, qualora, nei casi consentiti, non abbiano goduto del pagamento in forma ridotta, possono proporre ricorso al Comune e, per esso, al dirigente del settore competente, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione.
2. Qualora nei termini previsti, non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento, l'agente accertatore deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al capo area di settore competente, il quale deciderà l'entità della sanzione da applicare a mezzo di ordinanza aggiuntiva nell'importo minimo e/o massimo di legge, oltre i diritti e le spese dovuti.

